

TAS S.p.A.

Sede Legale in Roma – largo Caduti di El Alamein n. 9

Capitale Sociale Euro 921.519,04= i.v.

Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Roma n. 05345750581

Iscritta al n. 732344 del REA presso la CCIAA di Roma

PROGETTO DI FUSIONE

Progetto di fusione per incorporazione nella società TAS S.p.A. (in seguito anche la «**Incorporante**») delle società DS Finance S.r.l. e DS SDS S.r.l. (in seguito anche le «**Incorporande**»).

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

- **TAS S.p.A. (Incorporante)**, con sede in Roma, largo caduti di El Alamein n. 9, Capitale Sociale pari ad Euro 921.519,04= interamente versato, Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Roma n. 05345750581 – REA 732344 presso la CCIAA di Roma;
- **DS FINANCE S.r.l. (Incorporanda)**, con sede in Parma (PR), Via Ugozzolo n. 121/a, Capitale sociale Euro 1.000.000,00= interamente versato, Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02283650345 – REA 225439 presso la CCIAA di Parma;
- **DS SDS S.r.l. (Incorporanda)**, con sede in Milano (MI), Via Arbe n. 93, Capitale sociale Euro 10.000,00= interamente versato, Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08653820152 – REA 1238334 presso la CCIAA di Milano.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

La fusione sarà attuata mediante incorporazione delle società DS FINANCE S.r.l. e DS SDS

S.r.l. nella TAS S.p.A.

Poiché la Incorporante è proprietaria dell'intero capitale sociale delle Incorporande, la fusione avverrà mediante annullamento, senza sostituzione, di tutte le quote del capitale sociale delle Incorporande stesse.

STATUTO SOCIALE DI TAS S.P.A. (SOCIETÀ INCORPORANTE)

Si precisa che a seguito della fusione il capitale sociale della Incorporante non subirà modifiche e che le quote di partecipazione di proprietà della Incorporante stessa nelle Incorporande saranno annullate.

Si allega comunque al presente progetto, alla lettera A), copia dello Statuto della Incorporante, che non subirà quindi variazioni.

RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

Non esiste rapporto di cambio in quanto, alla data delle deliberazioni o, a seconda dei casi, delle decisioni di fusione, le quote delle Incorporande saranno, come sono alla data di predisposizione del presente documento, interamente di proprietà della Incorporante.

DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE NUOVE QUOTE DELLA INCORPORANTE

Non vi sarà, a seguito dell'operazione, emissione di nuove quote.

DECORRENZA DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE INCORPORANDE AL BILANCIO DELLA INCORPORANTE

La fusione avrà efficacia alla fine del mese in corso alla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 del codice civile. Nel caso in cui tale data cada in qualsiasi giorno dell'anno 2007, la data di efficacia della fusione sarà il 31 dicembre 2007.

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6 del codice civile, si

precisa che le operazioni effettuate dalle società che saranno incorporate saranno imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento in cui la fusione avrà efficacia.

TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci. Non vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni.

VANTAGGI PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI

ALLA FUSIONE

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

ALTRE INFORMAZIONI

a) Situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione

Ai sensi dell'art. 2501 quater cod. civ. «l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società».

Considerata la tempistica dell'operazione, le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione saranno riferite alla data del 30.06.2007.

b) Applicazione dell'art. 2505 primo e secondo comma cod. civ.

Dato che il capitale sociale delle Incorporande è interamente di proprietà della Incorporante e premesso che lo Statuto della Incorporante prevede l'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare sulla fusione di società interamente possedute, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, codice civile, la fusione sarà deliberata dall'organo amministrativo di

TAS e dalle assemblee delle altre società partecipanti alla fusione. Alla fusione si applica la c.d. «procedura semplificata», la quale esenta gli amministratori sia dalla stesura della relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., sia dall'obbligo di far redigere la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies cod. civ.

c) Informazioni relative alle motivazioni dell'operazione.

Si ritiene opportuno procedere alla prospettata operazione di fusione per incorporazione di cui al presente progetto, come sopra descritta e secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile, al fine di pervenire ad una concentrazione delle due strutture societarie interessate, per ottenere sia un risparmio in termini di costi fissi di gestione, sia una razionalizzazione della struttura produttiva aziendale attualmente ramificata nelle stesse società. I benefici che deriveranno dalla concentrazione delle funzioni produttive in un'unica entità giuridica sono essenzialmente riconducibili ad una maggiore tempestività e flessibilità decisionale ed alla eliminazione di qualunque forma di dispersione di risorse dovuta alla pluralità di strutture societarie. Si aggiunga che attualmente la struttura produttiva è ramificata nelle strutture societarie facenti capo alle Incorporande, e in tale contesto queste prestano servizi a favore della Incorporante, senza che tale suddivisione abbia alcuna giustificazione.

d) Adempimenti conseguenti alla circostanza che la Incorporante è società quotata nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento STAR.

Si segnala che la fusione in oggetto rientra:

- nella disciplina di cui all'art. 70 Reg. CONSOB approvato con Del. 14 maggio 1999, n. 11971 (c.d. «Regolamento Emittenti»);
- nella disciplina di cui all'art. 71 bis del medesimo Regolamento Emittenti.

Ciò comporta che, ai sensi delle predette disposizioni:

- saranno adempiuti gli obblighi pubblicitari di cui all'art. 70, comma quinto, Regolamento Emittenti, con riferimento alla data di deliberazione della fusione, determinata dal C.d.A. in sede di approvazione del presente progetto di fusione;
- dato che l'operazione di fusione è da considerarsi significativa ai sensi del comma 4 del predetto art. 70 e poichè si tratta di operazione con parti correlate, ai sensi dell'art. 71-bis Regolamento Emittenti, sarà predisposto un documento informativo sull'operazione, da mettere a disposizione del pubblico nelle forme ivi individuate entro quindici giorni dalla delibera assunta dall'organo amministrativo della Incorporante.

Bologna, 18 settembre 2007

TAS S.p.A.

L'Amministratore Delegato

ALLEGATO A –Statuto Sociale della Incorporante (invariato)